

# Newsletter LPP Focus edizione ottobre 2011

Temi:

- Riforma strutturale: attuazione delle nuove disposizioni
- Standard contabili IAS 19: Prestazioni per i lavoratori (Employee Benefits)

## Più trasparenza o maggiori oneri amministrativi?

Dopo le accese discussioni durante la consultazione per le modifiche alle ordinanze dovute alla riforma strutturale, il consigliere federale Didier Burkhalter e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno di nuovo leggermente rivisto le ordinanze sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), la sostituzione dell'ordinanza concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1) e la nuova ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond), approvandole in data 10 giugno 2011. Le disposizioni in materia di trasparenza e governance (LPP e OPP 2) e le disposizioni sulla presidenza della commissione di alta vigilanza entrano in vigore il 1° agosto 2011, mentre le restanti disposizioni della LPP e dell'OPP 2, la nuova struttura governativa della vigilanza (OPP 1) nonché l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento OFond entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

**Barbara Koch Houji e Dietmar Praehauser, esperti di assicurazioni pensionistiche con diploma federale, Zurigo Consulenza per le casse pensioni SpA**

Già nelle precedenti edizioni della newsletter LPP Focus abbiamo parlato della riforma strutturale e delle modifiche legislative previste, analizzandone i vantaggi e gli svantaggi. Non vogliamo pertanto dare una nuova valutazione della versione definitiva delle ordinanze. La stampa quotidiana e specialistica ha già trattato ampiamente questo argomento. Noi vogliamo piuttosto spiegarvi cosa è esattamente cambiato e quali sono le conseguenze per le casse pensioni interne alle aziende nonché per le fondazioni collettive. Dove e quando è necessario intervenire? Come possiamo aiutarvi con i nostri servizi in qualità di partner e consulenti?

### **Cosa è cambiato e quali sono le novità?**

Per gli istituti di previdenza già esistenti sono rilevanti soprattutto le modifiche apportate all'OPP 2.

#### **Organo superiore (art. 33 OPP 2)**

L'organo superiore di un istituto di previdenza deve essere composto da almeno quattro membri.

Questa regola vale solo per gli istituti di previdenza registrati con amministrazione paritetica, non riguarda quindi

la previdenza esclusivamente destinata ai quadri, i fondi padronali di previdenza e simili. Per le fondazioni collettive l'art. 33 OPP 2 vale solo per l'organo superiore (Consiglio di fondazione), non invece per il comitato di cassa delle singole casse di previdenza.

#### **Compiti (art. 35 cpv. 1 OPP 2)**

Questo articolo impone la presenza negli istituti di previdenza di un controllo interno adeguato alla loro dimensione e complessità. L'articolo non specifica tuttavia cosa si debba intendere per controllo adeguato. Secondo le spiegazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), un controllo è adeguato se è consono al profilo di rischio dell'istituto di previdenza. Nel caso di piccoli istituti di previdenza è pertanto sufficiente organizzare il controllo interno in modo relativamente semplice e informale (ad es. con la separazione delle funzioni, il principio del doppio controllo e la firma collettiva). Prevediamo che l'alta vigilanza emanerà delle direttive sul sistema di controllo interno (SCI) per gli istituti di previdenza e le fondazioni collettive di grandi dimensioni. È inoltre importante fornire i documenti delle attività di controllo all'organo di revisione.

### **Miglioramenti delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente accumulate presso fondazioni collettive e comuni (art. 46 OPP 2)**

In presenza di riserve di fluttuazione non interamente accumulate, le fondazioni collettive e comuni che gestiscono da sole il proprio patrimonio, ossia che non hanno stipulato alcun contratto di assicurazione totale con una compagnia di assicurazioni sulla vita, possono concedere dei miglioramenti delle prestazioni solo alle seguenti condizioni:

- può essere usato al massimo il 50% dell'eccedenza del ricavo prima della costituzione della riserva di fluttuazione e
- la riserva di fluttuazione deve ammontare almeno al 75% del valore finale previsto.

Un sondaggio condotto dalla redazione della rivista «Schweizer Personalvorsorge» presso alcune fondazioni collettive mostra come il passaggio trovi scarso consenso tra gli interessati. La disposizione è considerata troppo rigida e non prenderebbe in considerazione il fatto che l'entità della riserva di fluttuazione è determinata dal livello di sicurezza scelto. Si è addirittura dubitato che l'art. 46 OPP 2 abbia una base legale. Si teme che con questa disposizione speciale venga istituita un'ulteriore classe di casse pensioni (fondazioni collettive interamente o parzialmente autonome) in aggiunta alle fondazioni collettive con soluzione di copertura assicurativa completa e le casse pensioni autonome. Non sembra essere chiaro perché venga intaccata l'autonomia dell'organo superiore, che è responsabile degli obiettivi prestazionali degli istituti di previdenza, laddove viene avvertita anche una contraddizione con la LPP (art. 51a cpv. 2). I miglioramenti delle prestazioni menzionati dovrebbero essere innanzitutto definiti.

### **Spese di amministrazione (art. 48a cpv. 1 e cpv. 3 OPP 2)**

I costi per le attività di intermediazione e brokeraggio, l'organo di revisione, gli esperti per la previdenza professionale e le autorità di vigilanza dovranno figurare come spese di amministrazione nel conto d'esercizio. Se le spese per la gestione patrimoniale dei singoli investimenti non possono essere iscritte, va indicato separatamente l'ammontare del patrimonio utilizzato per tali investimenti, riportando i singoli investimenti interessati in allegato al rendiconto d'esercizio. Il Consiglio di fondazione deve analizzare annualmente la ponderazione di tali investimenti e decidere in merito alla possibile continuazione di tale politica d'investimento.

### **Informazione delle casse di previdenza (art. 48b OPP 2)**

Le fondazioni collettive devono informare in modo dettagliato le singole casse di previdenza. Tale obbligo riguarda le seguenti informazioni:

- contributi o premi, suddivisi in base al contributo di risparmio, di rischio e per le spese, e ripartiti tra le singole casse di previdenza

- ammontare complessivo dei fondi liberi oppure delle eccedenze dai contratti di assicurazione, la chiave di ripartizione in base alla quale sono suddivisi all'interno della fondazione collettiva e la quota delle singole casse di previdenza

### **Informazione degli assicurati (art. 48c OPP 2)**

Le fondazioni collettive devono comunicare le informazioni indicate sopra, che le riguardano nel complesso, in allegato al rendiconto di esercizio. Se richieste, le informazioni riguardanti la singola cassa di previdenza vanno comunicate all'assicurato per iscritto dal comitato di cassa.

### **Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art. 48f OPP 2 cpv. 1 e 2)**

Si applicano ora requisiti più severi per le qualifiche professionali dei membri dell'organo di gestione. Sono richieste nozioni pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale. Dopo l'analisi delle risposte alle consultazioni si è deciso di non prescrivere una formazione specifica per i direttori operativi nella versione definitiva dell'art. 48f. Per la selezione dei membri dell'organo di gestione, il Consiglio di fondazione deve tuttavia tenere conto di una qualifica professionale adeguata e richiedere i relativi attestati. Le disposizioni riguardanti le qualifiche non si applicano ai direttori operativi che svolgono già la propria attività.

L'art. 48f OPP 2 cpv. 3 e 4 (idoneità dei gestori patrimoniali esterni) non è stato ancora formulato in modo definitivo ed entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2014.

### **Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili (art. 48g OPP 2)**

D'ora in poi gli istituti di previdenza devono comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza competente tutti gli avvicendamenti di personale nel Consiglio di fondazione, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà del nuovo personale. Tale obbligo di dichiarazione vale dall'entrata in vigore, e deve pertanto essere osservato sin dal 1° agosto 2011.

### **Conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)**

I contratti di gestione patrimoniale, di assicurazione e di amministrazione devono poter essere risolti entro cinque anni dalla stipulazione, senza svantaggi per l'istituto di previdenza.

Ci attendiamo che questo valga anche per i contratti già in vigore. All'occorrenza gli istituti di previdenza devono controllare la durata contrattuale e le disposizioni sulla disdetta dei contratti interessati dall'art. 48h e adeguarli in caso di necessità.

### **Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)**

In caso di negozi giuridici importanti tra l'istituto di previdenza e le persone ad esso vicine occorre sempre chiedere un'offerta alternativa. L'articolo non chiarisce tuttavia cosa si debba intendere con negozio giuridico importante. È opportuno che l'istituto di previdenza ne dia una definizione nel proprio regolamento sull'organizzazione e che rediga un inventario dei negozi giuridici

in essere. Il concetto di persona vicina è invece spiegato nell'art. 48i. Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente e i parenti fino al secondo grado di suddette persone. Vi rientrano altresì le persone giuridiche che hanno delle partecipazioni nell'istituto di previdenza e la ditta fondatrice. In questo modo si vuole garantire che per i negozi giuridici con le persone vicine valgano le condizioni applicate abitualmente nel mercato e che l'assegnazione avvenga con la massima trasparenza. L'organo di revisione verifica che i negozi giuridici in essere con le persone vicine siano in conformità con tali disposizioni.

### Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

In futuro, le persone incaricate di amministrare il patrimonio per un istituto di previdenza non potranno più svolgere affari per proprio conto. Sono vietati tutti i tipi di running (front, parallel, after). Consigliamo di riportarlo esplicitamente anche nel regolamento sull'organizzazione e nel regolamento d'investimento.

### Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)


Le modalità e l'importo della retribuzione che le persone incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale di un istituto di previdenza percepiscono per l'esercizio della propria attività devono essere fissate per iscritto. A seconda se la persona è assunta direttamente dall'istituto di previdenza o lavora su mandato, tali informazioni saranno riportate nel contratto di lavoro o nel contratto di mandato. Le indennità supplementari risp. le retrocessioni percepite devono essere cedute obbligatoriamente all'istituto di previdenza. Se delle persone o aziende esterne vengono incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali (intermediari), esse devono informare al primo contatto con il cliente sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di indennizzo devono essere obbligatoriamente fissate per iscritto e comunicate all'istituto di previdenza e al datore di lavoro.

### Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)

I membri della direzione e della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione ha l'obbligo di sottoporli all'organo di revisione. La comunicazione riguarda in particolare anche le partecipazioni finanziarie ad aziende che intrattengono relazioni di affari con l'istituto di previdenza.

### La riforma della struttura di vigilanza

Finora la vigilanza ha avuto una struttura piramidale: al primo livello si trovano i singoli istituti di previdenza, al livello intermedio gli esperti per la previdenza professionale e l'organo di revisione e al livello più alto le autorità di vigilanza. Al 1° gennaio 2012 l'intero sistema di vigilanza della previdenza professionale sarà riorganizzato e pertanto anche la famosa piramide della vigilanza verrà modificata:



per la vigilanza diretta saranno adesso competenti esclusivamente le autorità di vigilanza LPP cantonali. Ciò vale anche per le fondazioni collettive attive in tutta la Svizzera, come le fondazioni collettive Vita e Vita Invest, nonché tutte le fondazioni collettive della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Entro il 1° gennaio 2014, la nuova autorità di vigilanza di tali fondazioni collettive sarà l'Ufficio per la previdenza professionale e le fondazioni del Canton Zurigo. La nuova commissione di alta vigilanza indipendente ha il compito di garantire un'attività uniforme delle autorità di vigilanza cantonali e dispone a tale scopo del diritto di impartire istruzioni.

### Termini di attuazione

Gli istituti di previdenza hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguare i propri regolamenti e contratti, nonché la propria organizzazione. Tutte le restanti disposizioni entrano in vigore già dal 1° gennaio 2012.

### Conclusioni

La riforma strutturale comporta senza dubbio degli oneri per gli istituti di previdenza. Se l'attuazione viene programmata con anticipo e accuratezza, è tuttavia possibile limitare le spese annuali supplementari. L'attuazione può anche rappresentare un'occasione per ricontrollare i processi e le strutture degli istituti di previdenza ed eventualmente adattarli alle nuove condizioni. Determinati costi d'attuazione sono però inevitabili. La maggiore trasparenza per gli assicurati, che si otterrà in caso di corretta attuazione della riforma strutturale, contribuisce tuttavia a creare fiducia nel secondo pilastro.

Come datori di lavoro siete interessati in misura maggiore o minore dalla riforma strutturale in base alla soluzione previdenziale scelta. Se avete stipulato un contratto di adesione con le fondazioni collettive Vita, Vita Invest o una delle fondazioni collettive di Zurich, Zurich si assume per voi molti degli impegni enunciati sopra. Se avete un vostro istituto previdenziale, la Zurigo Consulenza per le casse pensioni SpA vi aiuta volentieri nell'introduzione di un sistema di controllo interno (SCI) nonché nella verifica e nell'adeguamento di tutti i regolamenti e documenti della fondazione.

# Modifiche dello standard IAS dal 1° gennaio 2013

Ad aprile 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una bozza sulle modifiche dell'International Accounting Standard 19 (IAS19). Il 16 giugno 2011 sono quindi state pubblicate le modifiche definitive. Il nuovo standard entrerà in vigore per l'esercizio 2013, ma ogni azienda può scegliere di applicarlo prima. L'obiettivo di queste modifiche è di poter comparare meglio gli obblighi dei diversi datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti e di aumentare la trasparenza e la comprensibilità. Questo è un criterio importante soprattutto per gli investitori sui mercati finanziari internazionali.

**Patricia Craverio, attuarista, e Dietmar Praehauser, esperto di assicurazioni pensionistiche con diploma federale, Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA**

## Le principali modifiche in breve

### Soppressione del metodo del corridoio

Attualmente sono consentiti due metodi per la registrazione degli utili e delle perdite attuariali: il metodo del corridoio, che consente di ammortizzare gli utili e le perdite nell'arco di più anni all'interno del conto economico (concretamente: sull'orario di lavoro che rimane mediamente al lavoratore nell'impresa), così come il metodo OCI, nel quale gli utili e le perdite attuariali devono essere immediatamente registrate alla voce di bilancio «other comprehensive income» (OCI).

Secondo le nuove modifiche dell'esercizio 2013, continuerà ad essere consentito solamente il metodo OCI. Ciò comporterà maggiori modifiche al patrimonio netto da un anno all'altro: la volatilità del patrimonio netto aumenterà in misura notevole. Per contro, le fluttuazioni nel conto economico (net periodic pension cost) si dimostreranno inferiori.

### Esempio 1

Impegni previdenziali netti/ patrimonio netto – net liability/net asset	Metodo del corridoio	Metodo OCI
Impegni previdenziali (defined benefit obligation)	120	120
Patrimonio previdenziale (asset)	100*	100*
Impegni previdenziali netti (patrimonio netto) – net liability (net asset)	20	20
Utili (perdite) non riconosciuti – unrecognised actuarial (losses) gains	8*	–
Impegni previdenziali netti (patrimonio netto) registrati nel bilancio – net liability (net asset in balance sheet)	12	20

\*Voci attive fra parentesi

Il valore degli impegni previdenziali è 120, mentre il valore del patrimonio previdenziale è pari a 100. Adottando il metodo del corridoio, il valore degli impegni della previdenza netti equivale a 12 poiché il bilancio evidenzia una perdita non riconosciuta di 8 dell'anno precedente, che migliora artificialmente il risultato. Utilizzando il metodo OCI gli utili e le perdite non riconosciuti non sono ammessi, anzi tutti gli utili e le perdite devono essere immediatamente registrati o rivelati. Gli impegni previden-

ziali netti corrispondono di conseguenza semplicemente alla differenza fra gli impegni e il piano d'investimento. Nell'esempio 1 gli impegni netti corrispondono in questo modo ad un valore di 20.

### Nuovo calcolo dei costi e redditi da interesse

Nello standard attualmente vigente i costi d'interesse sono parti separate degli oneri previdenziali sugli impegni (interest cost) e il reddito patrimoniale atteso (expected return on plan assets) e devono essere calcolati con il tasso di rendimento finanziario scelto o il tasso di performance.

Dal 2013 sugli impegni previdenziali netti (differenza fra impegni e patrimonio) continuerà ad essere applicato solamente un tasso unico, il tasso di rendimento finanziario scelto. La performance del patrimonio attesa non verrà più indicata, così come non figureranno più i costi d'interesse. Il reddito patrimoniale percentuale atteso sarà generalmente superiore al tasso di rendimento finanziario. Di conseguenza, dal 2013 gli oneri previdenziali aumenteranno, come spiega il seguente esempio.

### Esempio 2

Conto economico (income statement)	Prima della modifica	Dopo la modifica
Costi del datore di lavoro (service cost employer)	20,0	20,0
Costi d'interesse (interest cost)	3,6	
Redditi patrimoniali (expected return)	4,0*	
Costi d'interesse netti/utile da interessi netto (net interest cost/income)		0,6
Oneri previdenziali (net periodic pension cost)		20,6
Spese amministrative (administration costs)	–	1,0
Oneri previdenziali con spese amministrative (net periodic pension cost incl. admin. costs)	19,6	21,6

\* Cash-flow positivo fra parentesi

Continuiamo a fare riferimento all'esempio precedente (2), per mostrare la modifica nel calcolo del reddito patrimoniale e dei costi d'interesse. Presumiamo che il rendimento atteso sia del 4% e il tasso di rendimento finanziario del 3%. I costi del datore di lavoro ammontano a 20. In questo esempio vediamo che effettivamente gli oneri previdenziali annuali (net periodic pension cost) aumentano.

## Effetti delle modifiche del piano

Gli effetti di una modifica al piano come indennizzi e trasferimenti (settlements) o riduzioni delle prestazioni (curtailments) sono di nuovo da integrare nel «Service Cost» e non più da indicare separatamente. Come di consueto il «Service Cost» viene registrato separatamente nel conto economico. Gli effetti di una modifica del piano devono essere registrati immediatamente. Non è più consentito ammortizzare questi costi nell'arco di più anni.

## Registrazione delle spese amministrative e dei costi per la gestione patrimoniale

Oggi un'impresa che redige il bilancio in base allo standard IAS19 può registrare le spese di amministrazione in vari modi. Al momento della divulgazione, il rendimento atteso viene ridotto di conseguenza, i costi vengono registrati nel conto economico oppure inclusi negli oneri pensionistici, il che aumenta gli stessi. Dal 2013 il rendimento atteso non può più essere diminuito tramite le spese di amministrazione. Queste devono essere completamente registrate nel periodo corrispondente. Ciò significa che le spese amministrative devono essere registrate nel conto economico dell'anno in cui insorgono.

I costi per la gestione patrimoniale devono essere registrati nel periodo in cui insorgono e il rendimento sul piano d'investimento viene diminuito di conseguenza. In tal modo vengono registrati nell'OCI come perdita attuariale. Tutte le altre spese amministrative devono essere registrate nel conto economico nel periodo in cui insorgono.

## Aumento della richiesta di divulgazione

Gli utenti del nuovo standard dovranno pubblicare i loro bilanci con maggiori dettagli sul piano, illustrando le caratteristiche essenziali dei loro piani previdenziali e dei rischi che ne derivano.

## Conclusione

Il nuovo standard dovrà essere utilizzato al più tardi per l'esercizio 2013, ma si è liberi di applicarla prima. Inoltre le nuove disposizioni dovranno essere applicate retroattivamente e in tal modo si ripercuoteranno anche sugli indici dell'anno precedente (2012). Le modifiche influenzeranno principalmente i bilanci delle aziende che continuano ad utilizzare il metodo del corridoio. Queste dovranno passare al metodo OCI, situazione che creerà a sua volta una maggiore volatilità del patrimonio netto. Per contro si riduce la volatilità del conto economico (net periodic pension cost). L'applicazione di un tasso unico (tasso di rendimento finanziario) sugli impegni netti determinerà un aumento degli oneri previdenziali (net periodic pension cost).

L'obiettivo principale delle ultime modifiche dello standard è semplificare e migliorare la trasparenza della presentazione degli obblighi pensionistici dei datori di lavoro per gli investitori sui mercati finanziari. L'eliminazione del metodo del corridoio, l'integrazione degli effetti della modifica del piano in «Service Cost» dell'anno corrente e la registrazione dei costi per la gestione patrimoniale nel rendimento atteso dovrebbero servire a tale scopo.

Poiché le modifiche possono avere una grande influenza sui risultati di bilancio, è opportuno analizzare il sistema previdenziale ed esaminare i possibili effetti del nuovo standard sul bilancio in base allo IAS19. Gli specialisti di Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA saranno lieti di assistervi.

**Redazione:** Richard Klaus,  
044 628 44 83, richard.i.klaus@zurich.ch

Editore  
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA  
Thurgauerstrasse 80  
8050 Zurigo  
www.zurich.ch

 **ZURICH**<sup>®</sup>  
*Because change happenz*<sup>®</sup>